

ORDINANZA MUNICIPALE
Concernente l'incentivo al risparmio energetico nell'edilizia ed all'utilizzo di energia rinnovabile

Risoluzione municipale no. 1295/08 del 6 ottobre 2008.

Con il moltiplicarsi delle esigenze della popolazione il consumo di energia si è trasformato, da elemento sinonimo di benessere, in fattore negativo per l'ambiente e per la salute stessa dell'uomo. Con riferimento al preambolo del regolamento comunale che promuove uno sviluppo sostenibile e che impegna il nostro comune a operare in modo da soddisfare le esigenze della popolazione senza pregiudicare i bisogni delle generazioni future

IL MUNICIPIO DI BIOGGIO

desidera rendersi parte attiva di questo sviluppo e quindi intende promuovere ed incentivare il risparmio energetico per sensibilizzare i cittadini sulla possibilità di realizzare costruzioni a basso consumo energetico e di sistemi di riscaldamento a energia rinnovabile, richiamati:

- o l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987;
- o l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- o la Legge edilizia del 13 marzo 1991 ed il relativo Regolamento di applicazione;
- o La Legge federale sull'energia (LEne) del 26.06.1998;
- o la Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 del 08.10.1999;
- o la Legge cantonale sull'energia ed il Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia (in particolare le accresciute esigenze a favore dell'uso di energia rinnovabile contemplate dagli art. 9, 10 e 11) del 05.02.2002.

d e c r e t a

1. Campo di applicazione

Il comune di Bioggio riconosce un sussidio minimo di franchi 100.-- o pari alla tassa incassata per l'esame della domanda di costruzione o della notifica, ma al massimo di fr. 2'000.-- per caso, a coloro che realizzeranno costruzioni a basso fabbisogno energetico e/o sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile sul territorio della giurisdizione comunale di Bioggio.

Per la definizione del limite massimo del sussidio fa eccezione quanto prescritto al punto 2 cpv B

2. Beneficiari

A. Coloro che realizzano costruzioni a basso tenore energetico o risanano edifici esistenti e/o sistemi di riscaldamento ad energia rinnovabile sul territorio della giurisdizione comunale di Bioggio.

Deve essere adempiuto uno dei seguenti requisiti, ritenuto che sia superiore a quanto richiesto dal Decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia:

- o produzione di acqua calda sanitaria per tutto l'edificio per mezzo di pannelli solari e/o legna;
- o riscaldamento dell'edificio esclusivamente per mezzo di energia solare e/o legna;
- o pompe di calore elettriche o sonda geotermica;
- o risanamento energetico dell'edificio superiore al decreto esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia;
- o installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per l'edificio;
- o altri impianti capaci di utilizzare fonti energetiche alternative compatibili con l'ambiente ed ad alto rendimento (verranno valutati caso per caso);
- o integrazione di sistemi di riscaldamento passivo;
- o recupero del calore domestico.

B. Il sussidio viene raddoppiato se:

- o l'edificio è costruito o risanato secondo lo standard Minergie: indice energetico termico per abitazioni nuove 42 kWh/m² anno, per abitazioni costruite prima del 1990 80kWh/m² anno.

3. Richieste di sussidio

Alla domanda di costruzione o alla notifica deve essere allegata una relazione tecnica dettagliata e specifica delle misure adottate relative al punto 2. A titolo di precisazione si dovrà anche indicare il presunto risparmio energetico rispetto ad un impianto tradizionale e con la specifica indicazione che si richiede di poter beneficiare del sussidio comunale in base all'apposita ordinanza.

La richiesta diviene effettiva con l'inoltro del calcolo per il risparmio energetico allestito in base alla nuova norma SIA 380.1 (2001).

Tutte le condizioni riportate sull'avviso cantonale e sulla licenza edilizia devono essere integralmente rispettate.

4. Organo decisionale

Il Municipio è competente a decidere sul versamento del contributo, caso per caso, in maniera inappellabile.

5. Controlli

Prima dell'occupazione dell'edificio e della concessione del permesso di abitabilità, deve essere chiesta al Municipio la verifica sul posto dell'intervento realizzato.

Il Municipio può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici cantonali, in modo particolare della SPAAS, Ufficio risparmio energetico.

6. Modalità di versamento del sussidio

Al momento del rilascio del permesso di abitabilità, ritenute ossequiate tutte le condizioni della presente ordinanza, su richiesta dell'istante il Municipio provvede al versamento del sussidio calcolato secondo al punto 1.

7. Casi particolari

Eventuali casi particolari non contemplati dalla presente ordinanza verranno decisi di volta in volta dal Municipio in maniera inappellabile.

8. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore dal 01.11.2008.

9. Pubblicazione:

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 09 al 24 ottobre 2008.

10. Ricorso:

È dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione.

Per il Municipio:

Il vice sindaco:

Il segretario:

Renato Taglioni

Massimo Perlasca